

# Registrazione delle fatture attive: nuovi termini

L'art. 1 comma 1102 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) modifica i termini di registrazione delle fatture attive per i soggetti passivi IVA che, su opzione, ai sensi dell'art. 7 del DPR 542/99, effettuano le liquidazioni periodiche su base trimestrale.

Viene, infatti, consentita l'annotazione delle fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

Facendo un esempio, la fattura emessa in data 30 marzo 2021, in relazione ad una prestazione di servizi il cui corrispettivo è pagato il giorno stesso, potrà essere registrata entro il più ampio termine del 30 aprile 2021, concorrendo quindi alla liquidazione IVA del primo trimestre 2021 il cui termine, per i soggetti che effettuano le liquidazioni su base trimestrale, è il 17 maggio 2021 (il 16 maggio è una domenica) ai sensi del richiamato art. 7 del DPR 542/99.

L'intento del legislatore, come si evince anche dalla Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2021, è, dunque, quello di allineare i termini di registrazione delle fatture attive di cui all'art. 23 del DPR 633/72 ai termini di liquidazione, anche per i soggetti passivi che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale.

Si rammenta che la facoltà di effettuare le liquidazioni periodiche IVA con periodicità trimestrale di cui all'art. 7 del DPR 542/99 è consentita ai soli soggetti passivi che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a:

- 400.000 euro, per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro, per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.

La novità normativa prevista dalla legge di bilancio 2021 fa seguito alle modifiche introdotte, per la generalità dei soggetti passivi IVA, dall'art. 12 del DL 119/2018 (conv. L. 136/2018) in merito ai termini di annotazione delle fatture emesse ex art. 23 del DPR 633/72.

Si è stabilito, infatti, che le predette fatture possono essere annotate, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. In base alla disciplina previgente, invece, le fatture immediate dovevano essere annotate, nell'ordine della loro numerazione, entro quindici giorni dalla loro spedizione o consegna alla controparte, con riferimento alla data di emissione.

In merito alla descritta modifica si era espressa l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 14/2019, § 3.2), affermando che la novità è da leggersi "alla luce dei principi generali dell'ordinamento, tra cui quello di tenuta di un'ordinata contabilità, così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell'operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell'imposta".

Sebbene non espressamente precisato dalla norma della legge di bilancio 2021, dovrebbero essere allineati, al nuovo termine di registrazione fissato nella fine del mese successivo, per i soggetti passivi "trimestrali", anche i termini per l'emissione delle fatture differite di cui all'art. 21 comma 4 lett. a), c) e d) del DPR 633/72. Trattasi delle fatture

differite per cessione di beni scortate da DDT, per le prestazioni di servizi identificate da idonea documentazione, nonché per le prestazioni di servizi “generiche” rese e ricevute con controparti Ue.

Invece, con riguardo alle fatture ex art. 21 comma 4 lett. b) del DPR 633/72, vale a dire le fatture emesse dal “promotore” nell’ambito di operazioni triangolari, la registrazione dovrebbe continuare ad essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese.

### **Detrazione IVA nel 2020 se la fattura arriva a gennaio**

Per quanto concerne le fatture ricevute, tali documenti di acquisto devono essere annotati ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione IVA;
- comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

Rappresentano un’eccezione al criterio appena descritto le fatture “a cavallo d’anno”, ossia le fatture emesse dal cedente o prestatore per operazioni effettuate in un anno e ricevute dal cessionario o committente l’anno successivo.

L’art. 1 del DPR 100/98, infatti, stabilisce che, in tale contesto, non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La norma da ultimo citata esclude espressamente “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Ne consegue, quindi, che non potrà essere portata in

detrazione, nella liquidazione riferita all'ultimo periodo dell'anno, l'imposta relativa ad una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2020, qualora la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2021.

(MF/ms)